

22 NOV. 2021

N. 17384 / 2.6

REGIONE TOSCANA



Giunta Regionale

Assessore alle Infrastrutture, alla Mobilità e al Governo del Territorio

Relazione illustrativa dell'emendamento

L'emendamento in oggetto si è reso necessario al fine di rendere il testo della PdL 59 più aderente a quello della normativa statale di cui all'articolo 3, comma 1 lett.d) del DPR 380/2001, come innovato dal decreto-legge 76/2020 (convertito con legge 11/09/2020 n. 120).

Emendamento n.1 alla PdL 59

Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA. Modifiche all'art.13 della PdL 59

1. Il comma due dell'articolo 13 della PdL 59/2021 è sostituito dal seguente:

“2. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

“h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in:

- 1) interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non comportante modifiche di volumetria complessiva, fatte salve esclusivamente le innovazioni eseguite su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico;
- 2) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'esterno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, anche con diversi

sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico; tali interventi possono prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, incrementi di volumetria complessiva anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana in aree connotate dalla presenza di degrado urbanistico o socio-economico ai sensi dell'art. 123. Le modifiche di sedime sono consentite all'interno del lotto urbanistico di riferimento o, nel territorio rurale, all'interno del resede di pertinenza dell'edificio demolito;

- 3) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e senza incrementi di volumetria complessiva;
- 4) interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione. Se eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria complessiva;"

Testo coordinato delle modifiche proposte mediante la PDL 59/2021, nonché con l'emendamento proposto

PdL 59

Emendamento alla PdL 59

(in blu)

Art. 134 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA

1. Costituiscono trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire, in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio:

[...]

h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in:

1) interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non comportante modifiche di volumetria complessiva, fatte salve esclusivamente le innovazioni eseguite su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico;

2) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, anche con diversa sagoma, di edifici esistenti, anche con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, purché non comportanti incremento di volumetria complessiva rispetto a quelli preesistenti, fatte salve

Art. 134 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA

1. Costituiscono trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire, in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio:

[...]

h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in:

1) interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non comportante modifiche di volumetria complessiva, fatte salve esclusivamente le innovazioni eseguite su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico;

2) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, anche con diversa sagoma, di edifici esistenti, anche con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, purché non comportanti incremento di volumetria complessiva rispetto a quelli preesistenti, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla

~~esclusivamente~~ le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico, a condizione che siano eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'esterno delle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica. Le modifiche di sedime sono consentite all'interno del lotto urbanistico di riferimento o, nel territorio rurale, all'interno del resede di pertinenza dell'edificio demolito;

3) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di cui al punto 2, ~~eseguiti su immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, nel rispetto della sagoma dell'edificio preesistente~~ eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'esterno delle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di

~~normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico, a condizione che siano eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'esterno delle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica. Le modifiche di sedime sono consentite all'interno del lotto urbanistico di riferimento o, nel territorio rurale, all'interno del resede di pertinenza dell'edificio demolito;~~ interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'esterno delle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, anche con diversi sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico; tali interventi possono prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, incrementi di volumetria complessiva anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana in aree connotate dalla presenza di degrado urbanistico o socio-economico ai sensi dell'art. 123. Le modifiche di sedime sono consentite all'interno del lotto urbanistico di riferimento o, nel territorio rurale, all'interno del resede di pertinenza

pianificazione urbanistica, comprendenti incrementi di volumetria complessiva nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica al fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana in aree connotate dalla presenza di degrado urbanistico o socio-economico ai sensi dell'art. 123;


4) **interventi di ripristino** di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione ~~diversi da quelli di cui alla lettera i)~~; . Se eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria complessiva;

dell'edificio demolito;

~~3) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di cui al punto 2, eseguiti su immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, nel rispetto della sagoma dell'edificio preesistente eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'esterno delle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, comprendenti incrementi di volumetria complessiva nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica al fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana in aree connotate dalla presenza di degrado urbanistico o socio-economico ai sensi dell'art. 123; interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e senza incrementi di volumetria complessiva;~~

4) **interventi di ripristino** di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione ~~diversi da quelli di cui alla lettera i)~~; . Se eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968 o ad

esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva o soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria complessiva;


Assessore
Stefano Baccelli



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Firenze, 23 novembre 2021



Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Submendamento all'emendamento del 22 novembre (n. prot. 17384/2.6) alla Proposta di legge n. 59 (Misure di semplificazione in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale e adeguamento ai rilievi di costituzionalità. Modifiche alla l.r. 65/2014 e alla l.r. 31/2020).

Submendamento

Al numero 2) della lettera h) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014, come sostituito dall'emendamento in oggetto, le parole: "Le modifiche di sedime sono consentite all'interno del lotto urbanistico di riferimento o, nel territorio rurale, all'interno del resede di pertinenza dell'edificio demolito;" sono soppresse.

RELAZIONE

Con il presente subemendamento si propone una parziale riscrittura del punto 2) della lettera h) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 al fine di rendere la definizione ivi presente maggiormente rispondente – espungendo a tal fine il riferimento al lotto urbanistico di riferimento o, in ambito agricolo al resede di pertinenza – con quanto contenuto nella lettera d), comma 1, dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001 che definisce la ristrutturazione edilizia.

CRISTIANO

BENUCCI

VINCENZO

CECCARELLI

ANDREA

VANUCCI



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Partito Democratico

Firenze, 23 novembre 2021



Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: TESTO SOSTITUTIVO degli emendamenti (n. prot. 17376/2.6 del 22 novembre 2021)
alla Proposta di legge n. 59 (Misure di semplificazione in materia edilizia. Adeguamento alla
normativa statale e adeguamento ai rilievi di costituzionalità. Modifiche alla l.r. 65/2014 e alla l.r.
31/2020).

D'iniziativa dei Consiglieri:



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Emendamento n. 1

ART. 43

~~Dopo l'articolo 42~~ della Pdl n. 59 è inserito il seguente:

~~"Art. 42 bis~~

43

Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici.
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 31/2020

"01. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 31/2020 le parole: '30 dicembre 2021' sono sostituite dalle seguenti: '30 dicembre 2022' e le parole '31 dicembre 2021' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2022'.

02. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 31/2020 le parole: '30 dicembre 2021' sono sostituite dalle seguenti: '30 dicembre 2022' e le parole '31 dicembre 2021' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2022'".

RELAZIONE

A causa del perdurare della situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, continua ad essere difficoltoso per alcune amministrazioni comunali il rispetto della tempistica per la conclusione dei procedimenti diretti al rinnovo degli strumenti di pianificazione urbanistica. Con il presente emendamento si propone pertanto di prolungare, per un periodo di 12 mesi (fino al 31 dicembre 2022):

- l'efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 95, commi 9 e 11, della l.r. 65/2014;
- l'efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005, con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all'esproprio.

Emendamento n. 2


Il comma 4 dell'articolo 13 della pdl n. 59 è sostituito con il seguente:

"4. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

1) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti anche con contestuale incremento di volumetria complessiva, diversi da quelli di cui alla lettera h). Tali interventi non determinano modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e non rendono necessari interventi se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Essi possono comportare una diversa collocazione dell'edificio ricostruito rispetto a quello preesistente.”.


RELAZIONE

Con l'emendamento n. 2 si propone una parziale riscrittura della definizione di sostituzione edilizia – espungendo il riferimento al lotto urbanistico di riferimento o, in ambito agricolo, al resede di pertinenza – al fine di una maggiore coerenza della stessa con quanto contenuto nella lettera d), comma 1, dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001 riguardante la ristrutturazione edilizia.

CRISTIANO BEMUCI 

VINCENTO CECARELLI 


ANDREA VANNICCI





REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Firenze, 18 novembre 2021



Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Emendamenti alla Proposta di legge n. 59 - "Adeguamento al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) e alla sentenza 2/2021 della Corte Costituzionale. Modifiche in materia edilizia alla l.r. 65/2014 e alla l.r. 31/2020

Emendamento n. 1

All'articolo 17 della Pdl n. 59, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla fine del comma 13 dell'articolo 142 della l.r. 65/2014 sono aggiunti i seguenti periodo:

"Fermi restando gli effetti prodotti dal silenzio, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale rilascia, in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste inevase di integrazione documentale o di modifica progettuale e di provvedimenti di diniego; altrimenti, entro lo stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. Testo A)."

Emendamento n. 2

All'articolo 21 della Pdl n. 59, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dopo il comma 3 dell'articolo 168 della l.r.65/2014 è inserito il seguente:

"3 bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo di cui al comma 3, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste inevase di integrazione documentale o di modifica progettuale e di provvedimenti di diniego; altrimenti, entro lo stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000."

Emendamento n. 3


Conseguentemente agli emendamenti n. 1 e n. 2, al preambolo della Pdl n. 59:

- inserire dopo il “Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;” il seguente:
“Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;”;
- Dopo il considerato n. 8, inserire il seguente:
“8bis. Risulta opportuno modificare gli articoli 142 e 168 della l.r. 65/2014 in adeguamento alle modifiche relative alla disciplina del silenzio assenso introdotte con d.l. 77/2021 convertito, con modifiche, con l. 29 luglio 2021, n. 108;”.

RELAZIONE

Risulta opportuno modificare il testo della Pdl n. 59 con gli emendamenti n. 1, n. 2 e n.3, in adeguamento alle modifiche relative alla disciplina del silenzio assenso introdotte con d.l. 77/2021 convertito, con modifiche, con l. 29 luglio 2021, n. 108 (art. 62), in vigore dal 31 luglio 2021.


I Consiglieri





REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Firenze, 22 novembre 2021



Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Emendamenti alla Proposta di legge n. 59 - “Adeguamento al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) e alla sentenza 2/2021 della Corte Costituzionale. Modifiche in materia edilizia alla l.r. 65/2014 e alla l.r. 31/2020

Emendamento n. 1

1. Il punto n. 6 dei “Considerato” del preambolo della proposta di legge n. 59, è sostituito dal seguente:

“6. la l.r.65/2014 contiene disposizioni in materia edilizia che è necessario adeguare alle disposizioni di principio inserite nel d.p.r.380/2001 dal d.l.76/2020, convertito, con modifiche dalla l.120/2020. Conseguentemente si procede a:

- a) recepire, in relazione ai poteri di deroga al piano strutturale e al piano operativo, quanto previsto all’articolo 14 del d.p.r. 380/2001 come innovato dal d.l. 76/2020, ferma restando l’attuale impostazione dell’articolo 97 della l.r. 65/2014 che distingue tra deroghe al piano strutturale e deroghe al piano operativo;
- b) intervenire sulle categorie funzionali e sui mutamenti delle destinazioni d’uso in adeguamento al comma 2 dell’articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001;
- c) adeguare alla nuova riscrittura della lettera e.5) del primo comma dell’articolo 3 del d.p.r. 380/2001, la definizione degli interventi di nuova costruzione, escludendo da tale nozione alcune tipologie;
- d) ampliare la definizione di ristrutturazione edilizia in recepimento delle novità introdotte dalla lettera d) del primo comma dell’articolo 3 del d.p.r. 380/2001 come modificato dal d.l. 76/2020 nonché ridefinire la nozione della sostituzione edilizia che si delinea come categoria di intervento residuale in cui confluiscono tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella ristrutturazione edilizia;
- e) ampliare il concetto di “tolleranza costruttiva” ai sensi dell’articolo 34-bis inserito nel d.p.r. 380/2001 dal d.l. 76/2020, disciplinando le modalità procedurali di riconoscimento e segnalazione di tali tolleranze da parte del tecnico abilitato e chiarire il campo di applicazione di tale concetto;”.

Emendamento n. 2

- 1. Dopo il punto n. 6 dei "Considerato" del preambolo della proposta di legge n. 59, sono aggiunti i seguenti punti:**

"6 bis. è opportuno intervenire anche nell'ambito della verifica di legittimità dello stato di fatto degli immobili soggetti a demolizione e ricostruzione, prevedendo che questa sia effettuata in riferimento al volume totale o alla superficie totale ed ai relativi parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile, escludendo tale disposizione per gli immobili soggetti ai vincoli previsti dal Codice e qualora l'edificio sia interessato da interventi realizzati in assenza del legittimo titolo abilitativo, in totale difformità dello stesso ovvero con variazioni essenziali;

6 ter. in considerazione delle diverse discipline regionali oggi vigenti, con riferimento alla determinazione di quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato ai sensi dell'articolo 32 del d.p.r. 380/2001, appare ragionevole innalzare alcuni dei parametri previsti all'articolo 197 della l.r. 65/2014;"

Emendamento n. 3

- 1. Il punto n. 8 dei "Considerato" del preambolo della proposta di legge n. 59, è sostituito dal seguente:**

"8. risulta, pertanto, necessario adeguare alcune disposizioni della l.r.65/2014 alla pronuncia della Corte costituzionale; in particolare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23 del d.p.r. 380/2001 si stabilisce che nel caso di interventi assoggettati a permesso di costruire per i quali la legislazione vigente consente la presentazione di una SCIA alternativa, il termine per la presentazione della segnalazione sia di almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori;"

RELAZIONE

Con gli emendamenti n. 1, n. 2 e n. 3 si provvede a integrare il preambolo della proposta di legge n. 59 al fine di chiarire meglio le modifiche apportate che, altrimenti, potrebbero risultare non di facile lettura in una proposta assai articolata e tecnicamente molto complessa come quella in oggetto.

I Consiglieri

